

COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1 Finalità

L'Amministrazione Comunale, in riferimento all'Art. 35 della Legge Regionale n°4/88, e dei regolamenti di attuazione D.P.G.R n°12/89 e D.P.G.R n°145/90, intende regolamentare il funzionamento e la concessione del servizio di assistenza domiciliare perseguendo le seguenti finalità:

- mantenere l'utente nel proprio nucleo familiare e mantenere e favorire il rafforzamento o la ripresa delle relazioni sociali lì dove sono interrotte;
- rimuovere e prevenire situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio sociale, relazionale ed economico.

Il servizio interviene per finalità generali di cambiamento, per la modificazione della situazione psico-fisica dell'individuo, del suo ambiente di vita oltre che per l'attivazione delle risorse della comunità in un'ottica di miglioramento della qualità della vita dell'assistito.

Il servizio di assistenza domiciliare deve integrare le attività della persona assistita e/o dei suoi familiari, ma non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".

Art. 2 Oggetto

Il S.A.D. interverrà soprattutto quando sarà opportuno:

- a) fornire un aiuto per la cura della persona e l'accudimento della casa a persone completamente o parzialmente non autosufficienti;
- b) contenere e ridurre i processi di cronicizzazione e di emarginazione;
- c) evitare l'istituzionalizzazione;
- d) consentire il ripristino delle relazioni sociali;
- e) sostenere il nucleo familiare di individui gravemente non autosufficienti;
- f) favorire il recupero delle potenzialità residue dell'individuo e il mantenimento dell'unità familiare

Art. 3 Interventi

L'intervento verrà dato nei casi di accertata e comprovata necessità.

Il servizio dovrà comprendere i seguenti interventi:

-aiuto nelle attività fisiche personali riferibili al complesso delle seguenti funzioni quotidiane:

- a) igiene personale, cura dell'aspetto fisico, alimentazione e assunzione dei pasti, aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
- b) interventi igienico sanitari di semplice attuazione, inseriti in un programma globale di assistenza, in collaborazione con il servizio sanitario, come rilevamento della temperatura e della pressione, prevenzione piaghe da decubito con frizioni e massaggi, aiuto nella deambulazione, movimenti arti invalidi, mobilitazione persone allettate, controllo nell'assunzione dei farmaci ed effettuazione o cambio di piccole medicazioni su prescrizione medica;

- aiuto nella gestione dell'ambiente domestico e nel governo della casa con particolare riferimento:

c) ricambio periodico e secondo necessità della biancheria (personale e o del letto), con il servizio di lavanderia, stireria e rammendo;

d) aiuto nella preparazione dei pasti, lavatura di piatti e stoviglie;

- appoggio e sostegno, in particolare a favore delle persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti:

a) per l'acquisto di generi alimentari, di vestiario, medicinali ecc;

b) per l'accompagnamento a visite mediche e ai centri ambulatoriali e ai servizi territoriali per favorire la partecipazione ad attività socializzanti;

c) visita e provvedimento a necessità insite nel ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso ospedali, istituti di cura, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità;

- sostegno sociale e psicologico all'utente e ai familiari o conviventi;

- attività di segretariato sociale:

a) cura delle informazioni inerenti i servizi sociali, sanitari e ogni campo che possa interessare all'utente;

b) disbrigo di semplici pratiche e commissioni (ritiro pensioni, pagamento bollette, ecc.);

c) compilazione dei conto correnti postali relativi alla quota a carico degli utenti.

Art. 4

Destinatari

Destinatari del servizio sono le persone anziane residenti nel Comune di Pauli Arbarei che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) che abbiano almeno un'età di 70 anni e che si trovano in situazioni di disagio per le seguenti ragioni:

- stato di salute precaria con limitata autonomia;

- minorazioni psico-fisiche;

- marginalità sociale;

- reddito non adeguato.

Il S.A.D. può essere rivolto anche a particolari tipi di persone che, pur non rientrando tra i limiti di età sopra previsti, abbiano situazioni di grave disagio economico, sociale e di salute e che rientrino nelle caratteristiche di priorità:

- che vivono soli;

- anziani che vivono soli e che sono parzialmente o totalmente non autosufficienti;

- anziani totalmente non autosufficienti che vivono all'interno di un nucleo familiare;

- anziani parzialmente autosufficienti, che vivono all'interno di un nucleo familiare e che i familiari o conviventi non sono in grado di provvedere alla loro assistenza per i seguenti motivi:

a- anzianità dei conviventi;

b- malattia o salute precaria dei conviventi;

c- grave disagio economico dei conviventi.

Ulteriore caratteristica di priorità riguarderà gli anziani che hanno un'età superiore agli 80 anni.

Non è comunque concesso il servizio a nuclei familiari e/o conviventi, che hanno un reddito superiore a £. _____, e che al loro interno abbiano anziani sia parzialmente autosufficienti, sia totalmente non autosufficienti.

Art. 5 **Criteria di ammissione**

Il S.A.D. può essere attivato su richiesta:

- dell'interessato;
- di un familiare;
- di un parente;
- dal servizio sociale;
- del medico di base;
- servizi sanitari.

Art. 6 **Modalità di ammissione**

L'ammissione al S.A.D. prevede:

a) da parte del richiedente:

- presentazione della domanda su apposito modulo;
- autocertificazione della situazione reddituale, dello stato di famiglia;
- eventuale presentazione del certificato medico;

b) da parte del servizio sociale:

- visita domiciliare e colloquio;
- analisi del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia;
- raccolta di informazioni sulla situazione familiare e sociale;
- predisposizione della scheda personale utente, per la situazione ambientale, socio-economica e del grado di autonomia;
- elaborazione e proposta, del piano di intervento individualizzato, da concordare eventualmente con il medico di base, contenente i servizi e gli interventi da attivare in favore del richiedente;
- provvedimento amministrativo di concessione o rifiuto del servizio;
- comunicazione scritta all'utente sulla concessione o eventuale rifiuto del servizio.

Art. 7 **Determinazione della partecipazione al costo del servizio**

La determinazione della partecipazione dell'utente al costo del servizio, sarà commisurato sulla base della situazione reddituale e del costo del servizio.

La situazione del reddito farà riferimento alle tabelle definite annualmente dall'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale su gli indici ISTAT, mentre le percentuali di contribuzione faranno riferimento a quelle approvate dal Consiglio Comunale ed alle indicazioni del Regolamento di attuazione della Legge Reg. n°4/88.

Il costo orario per l'utente sarà determinato facendo riferimento al costo orario complessivo del servizio.

Art. 8 **Motivi di non ammissione al S.A.D.**

Non sono ammessi al S.A.D.

coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il piano di lavoro predisposto dall'operatore del servizio sociale di base.

Art. 9
Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.

Il SAD può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso;

Il SAD può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti che non siano coloro dove l'anziano convive;
- soggiorni da parenti o altri al di fuori del Comune di Pauli Arbarei;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa, non giustificato.

Il SAD può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, su richiesta scritta dell'utente. L'operatore sociale proporrà la riduzione, l'ampliamento o la modifica del servizio, sulla base delle effettive esigenze e sulla base delle risorse umane e/o materiali.

Art. 10
Personale

Le prestazioni del SAD vengono erogate da operatori addetti all'assistenza, in possesso dell'attestato di qualificazione previsto dalla legislazione regionale.

Art. 11
Integrazioni con il servizio sanitario

Nel caso in cui l'utente del SAD, abbia contemporaneamente di prestazioni assistenziali e sanitarie, verrà formulato un piano di intervento comune, nel rispetto delle specificità, del ruolo e delle responsabilità di ciascun Ente.

Il SAD, infatti, opera con l'obiettivo della razionalizzazione di una piena integrazione programmatica e operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 12

Il servizio sarà gestito in appalto da Cooperative e/o Associazioni, che siano regolarmente iscritte all'Albo Regionale, ai sensi dell'art.42 della Legge n°4/88.

Art. 13

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2000.